

ACCESSO A COPIA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compartimento Polizia Stradale per le "....." di/Dirigente della Sezione Polizia Stradale

FATTO

Il sig., Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in data 11 novembre 2018 ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Compartimento Polizia Stradale per le "....." di Chiedeva in particolare copia di tutti gli "atti del procedimento disciplinare istruito da codesta Amministrazione a proprio carico ed iniziato con lettera di contestazione con prot. n. del 22 ottobre 2018".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota della amministrazione resistente la quale dichiarava di aver proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento *de quo* per incompetenza e all'annullamento della contestazione degli addebiti e di ogni altro atto medio tempore intercorso. L'annullamento cassa *ab origine* l'atto emesso al punto da renderlo non più in grado di dispiegare alcun effetto o conseguenza giuridicamente rilevante. L'amministrazione ha rimesso gli atti al Dirigente della Sezione Polizia Stradale quale organo competente per l'irrogazione della sanzione disciplinare inferiore alla pena pecuniaria. L'amministrazione deduce pertanto di non aver serbato silenzio sull'istanza presentata avendo notificato tale decreto di revoca in autotutela.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione adita di aver proceduto all'annullamento del procedimento disciplinare in autotutela per incompetenza ma, a tale riguardo, osserva quanto segue. L'amministrazione ha proceduto alla trasmissione dei predetti atti al superiore gerarchico, per la gestione del procedimento disciplinare a carico del Non può pertanto dirsi venuto meno l'interesse del richiedente a conoscere gli atti di un procedimento che, di fatto, non si è esaurito ma è stato solamente oggetto di trasferimento di competenza alla Autorità gerarchicamente sovraordinata. Pertanto l'amministrazione originariamente adita, ove ancora in possesso di copia della documentazione richiesta, dovrà consentirne l'accesso. Viceversa, qualora non detenga più copia della predetta documentazione dovrà inoltrare l'istanza d'accesso ricevuta al Dirigente della Sezione Polizia Stradale ai fini dell'accesso richiesto. Il ricorso deve dirsi, pertanto, fondato vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato

dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 nonché in un'ottica difensiva con riguardo al procedimento disciplinare a suo carico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti del Compartimento Polizia Stradale per le "....." di nonché, in via subordinata e prudenziale, nei confronti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 gennaio 2019)